



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 3 maggio 2023 n.76**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti gli articoli 13 e 14 della Legge 16 gennaio 1997 n.8, la Legge 20 marzo 1985 n.107 e l'articolo 29, terzo comma, lettera e), del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta dell'3 aprile 2023;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **REGOLAMENTAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI STORICI DI INTERESSE SPORTIVO**

### **Art.1**

*(Finalità)*

1. Al fine di salvaguardare il patrimonio di autoveicoli storici che rivestono particolare interesse sportivo, sono emanate le disposizioni di cui al presente decreto delegato.

### **Art.2**

*(Caratteristiche dei veicoli di interesse sportivo)*

1. I veicoli storici di interesse sportivo, per poter circolare, devono essere iscritti nei Registri dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti (URAT).

2. Nei Registri di cui al comma 1 possono essere iscritti gli autoveicoli che, al fine di gareggiare in competizioni sportive su strada, hanno subito modifiche nelle caratteristiche tecniche che li rendono rispondenti alle classificazioni dettate dagli organi sportivi internazionali.

3. I veicoli storici di interesse sportivo devono necessariamente rientrare in una categoria sportiva individuata nei regolamenti emanati dalla competente Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) e devono essere muniti della certificazione attestante la rispondenza alle classificazioni di cui al comma 2, rilasciata dal Collegio Tecnico di cui all'articolo 3. Per il rilascio della certificazione, i veicoli devono essere sottoposti a verifica dal medesimo Collegio Tecnico.

4. In deroga ai parametri individuati nei commi 2 e 3, il Collegio Tecnico può valutare il rilascio della certificazione e dunque il riconoscimento del valore sportivo di veicoli non ricompresi in classificazioni internazionali, purché rientranti nella speciale categoria di veicoli di effettivo interesse storico sportivo stabilita dalla Federazione Auto Motoristica Sammarinese (FAMS) e dall'Automobile Club San Marino (ACS) - Automotoclub Storico Sammarinese (ASS).

5. I veicoli storici di interesse sportivo devono avere un'anzianità di almeno venti anni dalla costruzione.

**Art.3**  
*(Collegio Tecnico)*

1. Allo scopo di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l'attestazione di riconoscimento del valore sportivo, è istituito il Collegio Tecnico.

2. Il Collegio Tecnico verifica che i veicoli sportivi siano rispondenti alle classificazioni delle relative categorie FIA, FIVA e della Federazione Auto Motoristica Sammarinese e Automobile Club San Marino - Automotoclub Storico Sammarinese.

3. Il Collegio Tecnico è composto da:

- il Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti o suo delegato, che lo presiede;
- il Presidente della Federazione Auto Motoristica Sammarinese o suo delegato;
- il Presidente dell'Automobile Club San Marino o suo delegato;
- un tecnico selezionato tra esperti del settore e designato dal Presidente.

Il Collegio Tecnico può avvalersi della consulenza di esperti esterni.

**Art.4**  
*(Attività del Collegio Tecnico)*

1. L'attività del Collegio Tecnico è disciplinata da decreto delegato ai sensi dell'articolo 29, comma terzo, lettera e), del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81, con cui sono definiti i criteri di funzionamento dell'organismo e di valutazione delle richieste, le modalità di presentazione delle domande di verifica, le tariffe, i compensi dei membri e degli esperti esterni.

2. Le sedute del Collegio Tecnico sono convocate dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri.

3. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e sono inappellabili. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**Art.5**  
*(Requisiti tecnici)*

1. Il Congresso di Stato adotta apposito regolamento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, sulla base delle prescrizioni formulate dal Collegio Tecnico, che individuano i requisiti tecnici specifici dei veicoli di interesse storico sportivo relativamente a sistemi, dispositivi, allestimenti e componenti aventi caratteristiche tecniche difformi da quelle in vigore e che siano rapportate ai requisiti tecnici previsti al momento della costruzione, modificati per l'adeguamento alle esigenze sportive. Il regolamento definisce altresì i dati e le informazioni che devono essere riportati nel Certificato di Rilevanza Storico Sportiva, il cui rilascio compete al Collegio stesso.

2. In particolare, le modifiche ammesse per esigenze sportive riguardano principalmente i dispositivi di sicurezza, tra i quali, roll-bar, serbatoio, cinture di sicurezza, sedili e attrezzatura di sicurezza estinguente.

**Art.6**  
*(Modifiche tecniche e dispositivi di sicurezza)*

1. Tutti i dispositivi di cui all'articolo 5, devono essere omologati e conformi alle specifiche normative FIA in relazione alle caratteristiche costruttive e alla corretta installazione.

2. Nel Certificato di Rilevanza Storico Sportiva devono essere annotati i dispositivi con relativi dati di omologazione e le dichiarazioni, in cui siano attestati tutti i lavori di modifica, rilasciate da ogni officina meccanica o impresa che sia intervenuta sul veicolo, comprovanti la corretta esecuzione degli stessi e la corretta installazione dei dispositivi.

#### **Art.7**

##### *(Requisiti per l'iscrizione nei Registri URAT)*

1. I veicoli di interesse storico sportivo sono iscritti nell'ordinario Registro dell'URAT o nel Registro dei veicoli di interesse storico collezionistico; pertanto la domanda di immatricolazione deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla Legge 25 novembre 1997 n.136 e successive modifiche o dal Decreto Delegato 26 marzo 2020 n.54 e dalla certificazione del Collegio Tecnico che ne riconosce l'interesse sportivo.

2. I veicoli già iscritti nel Pubblico Registro URAT possono essere riconosciuti di interesse sportivo previa consegna del Certificato di Rilevanza Storico Sportiva e previa visita e prova di collaudo.

3. I requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei veicoli di interesse storico sportivo sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 5.

4. L'idoneità alla circolazione dei veicoli storici di interesse sportivo è accertata tramite visita e prova di collaudo da parte dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, ai sensi della Legge 20 settembre 1985 n.107 e successive modifiche, fatte salve le deroghe previste dal presente decreto delegato.

5. L'URAT può richiedere che la visita e prova di collaudo sia effettuata dall'Autorità per l'Omologazione istituita presso l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima o da una struttura da questa delegata o da centro riconosciuto equivalente.

#### **Art.8**

##### *(Verifiche successive)*

1. I veicoli storici di interesse sportivo devono essere sottoposti a visita per la verifica della permanenza delle condizioni di rispondenza alla classe di appartenenza, da parte del Collegio Tecnico, ogni due anni.

2. L'esito positivo della visita è condizione indispensabile per il mantenimento del riconoscimento del valore sportivo e per la successiva revisione periodica del veicolo.

3. I veicoli di interesse sportivo devono essere sottoposti a revisione periodica biennale, ai sensi della Legge 20 settembre 1985 n.107 e successive modifiche, fatte salve le deroghe previste dal presente decreto delegato.

#### **Art.9**

##### *(Disposizioni finali)*

1. Agli autoveicoli oggetto del presente decreto delegato si applicano le disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.

2. Fatta esclusione per la circolazione durante le competizioni sportive regolarmente autorizzate dalle competenti autorità sportive, la circolazione dei veicoli di interesse sportivo è consentita solo nelle ore diurne.

3. Nelle 48 ore antecedenti il giorno di inizio della competizione sportiva autorizzata prevista dal calendario della FAMS e fino al termine della stessa, è autorizzata, in deroga alle norme sulla circolazione relative alla revisione periodica e alla tassa di circolazione, la libera circolazione su strada dei veicoli regolarmente iscritti alle medesime competizioni, ancorché non rientranti nel

presente decreto delegato, al fine di svolgere giri di ricognizione dei percorsi e messa a punto dei veicoli.

**Art.10**  
*(Sanzioni)*

1. Chiunque circoli con un veicolo di interesse storico sportivo al di fuori degli orari consentiti è punito con la sanzione amministrativa di euro 1.000,00 (mille/00). In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
2. Chiunque circoli, in violazione dell'articolo 44 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81, con un veicolo da competizione, al di fuori di competizioni sportive autorizzate, che non abbia ottenuto il Certificato di Rilevanza Storico Sportiva o non lo abbia mantenuto è punito con la sanzione amministrativa di euro 2.000,00 (duemila/00) e il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'articolo 64 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è raddoppiata e il veicolo è confiscato.
3. Ai fini del presente decreto delegato la recidiva è dichiarata quando la medesima infrazione è commessa entro due anni dalla precedente.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 maggio 2023/1722 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alessandro Scarano – Adele Tonnini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*